

**TULLIO CIANETTI**

**LA COLLABORAZIONE  
DI CLASSE**



Estratto da "Italia d'oggi", Roma, 1941.

RISTAMPA A CURA DI MARCO PIRAINO  
E STEFANO FIORITO

<http://bibliotecafascista.org>

« ... Solo con il lavoro e con la collaborazione fra tutti gli elementi della produzione si aumenterà il benessere individuale. Fuori di questo, io lo proclamo solennemente, fuori di questi limiti è la miseria individuale e la rovina della Nazione.

*Benito MUSSOLINI, Prime basi dello Stato corporativo, 20 dicembre 1923.*

« ...ritengo che tutti i fattori della produzione sono necessari: necessario è il capitale, necessario l'elemento tecnico, necessaria è la maestranza. L'accordo di questi tre elementi dà la pace sociale: la pace sociale dà la continuità di lavoro: la continuità di lavoro dà il benessere singolo e collettivo. Fuori di questi termini, ve lo dico con assoluta schiettezza, fuori di questi termini non vi può essere che rovina e miseria. »

*Benito MUSSOLINI, Agli operai di Dalmine, 27 ottobre 1924.*

« ...Noi uniamo tutti gli elementi della produzione e li poniamo su di un piano comune che è la Nazione, cioè la collettività di cui siamo parte, parte interessata al benessere del tutto.

*Benito MUSSOLINI, Sindacalismo fascista, 23 ottobre 1925.*

« ...nel Regime fascista l'unità di tutte le classi, l'unità politica, sociale e morale del popolo italiano si realizza nello Stato e soltanto nello Stato fascista.

*Benito MUSSOLINI, La diana del nuovo tempo, 9 dicembre 1928.*

« ...Tuttavia, senza parlare di Salò, si potrebbe fare riferimento a un episodio del Marzo 1943, a mio avviso molto significativo per capire la prospettiva socialista del totalitarismo fascista. Di fronte agli scioperi operai di quei giorni, non si diede corso unicamente ad azioni di tipo repressivo ma si cercarono risposte anche politiche e fu in quella occasione che Tullio Cianetti, uomo appartenente più al movimento che al regime nonostante l'incarico di ministro delle Corporazioni, propose la socializzazione delle fabbriche, ottenendo il consenso di Mussolini.

*Renzo De Felice, intervento pronunciato al convegno "Autoritarismo e fascismo nei Paesi latini" svoltosi a Firenze nel novembre del 1982.*

## 1. - I PRINCIPI DEL CORPORATIVISMO E LA COLLABORAZIONE DI CLASSE

La collaborazione di classe: ecco un motivo che ricorre frequente nelle discussioni politiche, di stampa e di governo. In questo o quel Paese dal clamore delle polemiche elettorali o delle diatribe parlamentari si alza talora una voce che, col tono di chi scopre il rimedio unico e vero di tutti i mali sociali invoca la collaborazione e chiama per essa a raccolta gli uomini di buona volontà. In questo o quel Paese, le cose non vanno precisamente come dovrebbero andare: nell'economia, nella politica interna ed estera manca quell'azione governativa organica ed efficiente, che solo può derivare dalla concordia degli spiriti e dall'unione di tutte le energie. La concordia e l'unione mancano, perchè le classi che vivono nella Nazione non hanno trovato un piano d'intesa, un punto d'incontro. E ' tempo — si dice allora — di por fine alla lotta delle classi e le classi devono collaborare, perchè è nella collaborazione l'unica via di salvezza. E' estremamente facile, in verità, riconoscere che il benessere e la prosperità di qualsiasi organismo presuppongono l'armonico e coordinato funzionamento di tutti i suoi organi. Così nella fisiologia come nella vita familiare, economica, statale, questo principio — principio della collaborazione in senso lato — è di tutta evidenza. Ma, in politica, non basta enunciare un principio perchè esso trovi accoglimento e sviluppo: e non basta, anche se la propaganda sia abile e intensa e il principio, considerato a sè e intrinsecamente, sia buono. Esso è come la semente, che può essere ottima, ma rimane sterile se gettata su un terreno inadatto e impreparato. Affermare il principio della collaborazione è ottima cosa; ma è cosa perfettamente inutile, se non vengono realizzate le condizioni spirituali e politiche necessarie perchè esso possa esprimere la propria vitalità e produrre i suoi frutti. Quando noi fascisti parliamo di collaborazione di classe, vogliamo chiarire che tale collaborazione si inserisce nel nostro sistema politico ed economico, ricevendo rilievo e vita dalla concreta realtà dello Stato Fascista. Dire preliminarmente qualche parola su tale realtà fascista dello Stato significa fare intendere come il nostro sistema di collaborazione delle classi abbia potuto rivelarsi — ma alla prova dei fatti e, ormai, alla luce della Storia — fecondo di risultati dal punto di vista sociale e politico. Non si tratta, certo, di svelare un segreto: tutto il segreto del nostro sistema è nei principi per i quali il movimento fascista è

sorto e la Rivoluzione Fascista ha trionfato. La collaborazione di classe in Regime Fascista va considerata in relazione al fondamento etico e nazionale dello Stato.

\* \* \*

Il campo delle forze politiche, economiche, sociali è dominato da un sistema di interdipendenze, di azioni e di reazioni, di subordinazioni e coordinazioni necessarie, che rendono impossibile un controllo, una disciplina e un preciso convogliamento di quelle forze, qualora si prescindano dalla loro organica e funzionale unità. La vita politica è un dato complesso, nella quale agiscono molte e varie forze; altrettanto è della vita economica o di quella spirituale di un popolo. Tutte insieme, poi, queste forze di diversa natura agiscono sul corpo sociale, determinandone i diversi modi e sviluppi di vita. Si può dire che l'organizzazione di una società è tanto più perfetta, quanto migliore è il rigore unitario con cui sono visti e risolti i suoi vari problemi. E poiché la forma organizzativa della società moderna ha carattere politico-giuridico, ed è quello statale, si può dire che lo Stato migliore è quello in cui meglio è assicurata quella unitarietà. Funzione propria dello Stato deve considerarsi, attraverso un processo generale di integrazione e di coordinazione, la riduzione ad unità di tutti gli elementi che nello Stato esistono e di cui esso vive, perchè nessun aspetto della vita sociale — la quale si attua nell'ambito e per mezzo dello Stato — può essere isolato e considerato a sè stante, se non per comodità di ricerca e di studio. Il che vuol dire che nessun problema può essere studiato e risolto, fuori del quadro complesso della vita sociale, e cioè statale. Il grado di funzionalità unitaria dello Stato è dunque il grado di vitalità dello Stato, e se si vuole che la vitalità sia massima, si sbocca per logica necessità e convenienza nella totalitarietà. Lo Stato totalitario, accentrando in sè tutte le energie e forze sociali, ha un potenziale massimo ; i suoi fini hanno la maggiore possibile garanzia di essere raggiunti, in tutti i possibili campi, al di dentro e al di fuori. Tutto ciò, s'intende, presuppone che allo Stato voglia assicurarsi una vitalità, che veramente esso abbia propri fini da raggiungere, una missione da svolgere. Chi nel passato intendeva riconoscergli una funzione puramente negativa, di limite, un compito prevalentemente di polizia, di tutela dei diritti individuali, non poteva evidentemente preoccuparsi di una vitalità dello Stato: anzi la respingeva, ne distruggeva il fondamento e la ragion d'essere. Chi oggi persiste a considerare in tal modo l'essenza e la natura dello Stato, non può intendere

lo Stato totalitario. Il quale è però una necessità ed una realtà che s'impone a quanti sono disposti a convenire che nella società moderna esistono fini propriamente statali, e di importanza ognora crescente, perchè è l'incessante progresso economico e sociale che, rafforzando e moltiplicando i legami tra gli uomini, determina la necessità di una organizzazione sempre più complessa. Ogni nuovo bisogno implica un nuovo vincolo sociale, una nuova ragione di solidarietà. Ogni nuovo bisogno provoca una diminuzione di quella che potrebbe chiamarsi libertà naturale dell'uomo. Il maggior grado di libertà naturale è quello di cui gode l'uomo primitivo e selvaggio. I suoi bisogni sono pochi ed elementari e minimi sono i suoi vincoli di solidarietà. Ma la libertà naturale è la meno consona allo sviluppo morale e civile degli uomini, i quali sentono di preferire una vita associata e solidale che meglio assicuri il raggiungimento delle loro mete. E man mano l'evoluzione delle forme sociali è tale che nuovi ideali si affermano. L'organizzazione politica degli uomini, lo Stato, non è un semplice strumento ma assurge alla dignità di altissimo ideale umano. Più gli individui danno allo Stato, più lo Stato dà agli individui. Lo Stato diventa un supremo valore morale che, rafforzandosi, non deprime l'individuo, ma ne esalta le qualità più elevate. Una concezione totalitaria dello Stato, come quella fascista, non uccide nè mortifica l'individuo: sopprime bensì l'individualismo, inteso come concezione atomistica della società, secondo cui l'individuo come tale è posto sullo stesso piano dello Stato, con la conseguente paralisi di quest'ultimo. La dottrina totalitaria è più profondamente « umana » di quella individualista, perchè più consona alla libertà vera dell'uomo, che, in quanto uomo civile vivente in società, deve poter raggiungere nel modo più ampio le proprie finalità superiori, finalità che presuppongono il maggior grado di solidarietà e cioè di collaborazione. La nostra concezione, d'altra parte, non ha niente a che vedere nè con una vuota statolatria, nè con un assolutismo da tempo e senza rimpianto tramontato. Non ha niente a che vedere con la prima, perchè per il Fascismo lo Stato non è un idolo astratto nè un mito immaginario. E' semplicemente, ma più concretamente, il realizzatore degli ideali morali e materiali di un popolo, è il piedistallo politico in cui vive e si sussegue la serie ininterrotta delle generazioni. E' il custode e il difensore del passato storico di un popolo, e in pari tempo l'assertore dei suoi bisogni presenti e del suo incessante divenire. Consacrandosi allo Stato, i singoli non si consacrano a un ente che è fuori di essi, ma a un ente nel quale essi

medesimi si ritrovano più altamente e compiutamente, facendolo partecipe dell'immortalità del popolo che in esso si incarna.

Nessuna statolatria, dunque, professa il Fascismo, ma soltanto un'alta e nobile e « umana » valorizzazione dello Stato. Quanto all'assolutismo, è chiaro a chiunque non sia in malafede ch'esso è tutt'altra cosa, prima di tutto perchè si riferisce ai poteri del capo dello Stato, più che dello Stato in se stesso, e poi perchè nel concetto e nella prassi fascista lo Stato non si estranea dal popolo, a questo sovrapponendosi, ma getta e mantiene nel popolo saldissime radici. Lo Stato fascista si vanta a giusto titolo di essere un autentico « Stato popolare » perchè nella sua natura e nella sua organizzazione rispecchia profondamente le idealità, i bisogni e le aspirazioni del popolo.

\* \* \*

La interdipendenza e la complessità dei fenomeni politici e sociali di ogni ordine spiega perchè sia vano pretendere di applicare seriamente in un regime a tipo individualista singoli principi propri dello Stato totalitario. Ammesso che una tale applicazione sia possibile, nessun principio produrrà in pratica i benefici che se ne attendono, se non può inserirsi in un adeguato quadro politico. Ci comprendano, quindi, i nostri nemici ideologici quando noi ci permettiamo di rimanere scettici o di abbandonarci ad ironici atteggiamenti, sentendo che qua e là, sporadicamente, si affermano taluni dogmi di marca fascista o si tentano provvedimenti suggeriti dall'esempio italiano. Nell'Italia fascista dottrina e azione, politica ed economia, istituzioni sociali e culturali, formano un unico complesso unitario, perchè unici sono i presupposti, uniche le direttive, uniche le finalità. Il nostro corporativismo non è soltanto fascista perchè è realizzato *di fatto* nello Stato fascista, ma soprattutto perchè presuppone necessariamente il Fascismo e si inquadra in esso come un sistema destinato a realizzarne i principi e le mete nel campo dell'organizzazione sociale ed economica. E' per questo che noi riserviamo ogni giudizio quando sentiamo che in un qualche Paese in cui il demoliberalismo individualista regna tuttavia sovrano, si proclama d'un tratto l'inquadramento dei sindacati nello Stato, o l'istituzione delle corporazioni, o in generale la collaborazione delle classi. La quale non può sorgere per virtù di miracolo o come Minerva dal cervello di Giove. I Paesi in cui si è giunti a un costruttivo ed efficiente ordine sociale hanno subito tutto un duro processo rivoluzionario, che dell'ordine nuovo ha posto le premesse morali

e politiche. Doveva essere in primo luogo restituita allo Stato la sua autorità. « Autorità, ordine, giustizia » fu il motto mussoliniano. Il mito individualistico della sovranità popolare, mito distruttore dell'autorità, della dignità e del prestigio dello Stato, doveva scomparire. Di fronte ai contrasti ed alle lotte di interessi fra individui, classi e categorie, contrasti e lotte in cui non di rado si affacciava la strapotenza di associazioni pronte a difendere ad ogni costo i propri fini egoistici senza una superiore visione degli interessi più generali della collettività, era necessario che si ristabilisse un potere capace di imporsi a chiunque, individuo, gruppo od associazione, per contemperare tutti gli interessi in contrasto ed assicurare alla vita sociale ordine e giustizia. E questo potere non poteva essere che dello Stato. Restaurata l'autorità dello Stato, al quale veniva riconosciuto un essenziale contenuto etico, la rivoluzione fascista alternava altresì l'esigenza di un interesse pubblico, di un «interesse nazionale» di cui lo Stato doveva erigersi a tutore ed al quale gli interessi dei singoli e dei gruppi dovevano subordinarsi. Tutta la base dell'edificio corporativo è nell'esaltazione dell'idea nazionale e nell'identificazione della Nazione con lo Stato. La Nazione, nella quale singoli e gruppi devono riconoscersi ed incontrarsi, è concepita come una « unità morale, politica ed economica » (secondo quanto è detto nella prima dichiarazione della Carta del Lavoro) e di fronte ad essa singoli e gruppi hanno innanzi tutto « doveri ». Questa consacrazione dei doveri è in armonia con l'eticità dello Stato nazionale ed è un elemento che caratterizza la nostra rivoluzione e differenzia la Carta del Lavoro — che a un tale principio si è ispirata — dalle precedenti manifestazioni « cartiste » che mirarono piuttosto (a parte la loro giustificazione storica) a rivendicare i diritti degli individui. La nostra Carta, documento fondamentale della collaborazione di classe attuantesi nell'ordine corporativo, ha rivendicato invece energicamente il diritto della Nazione, e cioè dello Stato, cui i diritti dei singoli devono essere, per logica necessità, subordinati. Diritto dello Stato non è arbitrio dello Stato, che menomi la dignità umana e civile dell'individuo. Erede della romanità, lo Stato Fascista corporativo afferma la sua forza secondo il diritto.

\* \* \*

E' perciò nel quadro dei principi della Rivoluzione Fascista che deve essere considerata la collaborazione di classe, quale è intesa e realizzata dall'ordine corporativo. Ma è, a rigore, esatto parlare di collaborazione « delle classi »? Il

corporativismo fascista non ha superato la distinzione delle classi? Non ha eliminato il « classismo »? La risposta a queste domande è altrettanto facile quanto necessaria. Il Fascismo non ha segnato il trionfo di una classe e la distruzione di altre. Non è stato un movimento classista, ma spiccatamente nazionale. Probabilmente anche i sistemi che pretendono distruggere le classi (mediante il riconoscimento di una sola di esse) riescono semplicemente a modificare una determinata e storicamente definita distinzione di classi, ma un nuovo sistema di classi, poggiante su altre basi politiche ed economiche, si formerà fatalmente. Restano quindi, anche da noi, le classi sociali, perchè la loro esistenza è in relazione alla molteplicità delle funzioni sociali e alle diversità delle responsabilità rispettive. Che poi cessino di essere in lotta, tra sè e con lo Stato, è una premessa del Fascismo; e che opportunamente si sia eliminato fra di esse ogni solco morale e si tenda ad una riduzione del solco economico, è una conseguenza dell'azione svolta dal Fascismo per raggiungere una più alta giustizia sociale. Quella che è stata abolita è la lotta violenta e illegale e antinazionale delle classi. Contrasti e antagonismi fra le classi non potranno essere eliminati, e forse eserciteranno un'azione utile sulla dinamica sociale, perchè la lotta è vita, movimento, progresso; ma essi devono essere vigilati, moderati e conciliati nell'interesse generale, per evitare che sfocino in quelle forme violente di lotta, che provocano agli stessi contendenti, oltre che alla Nazione, danni difficilmente compensabili e talora irreparabili, come in quasi tutti i Paesi una triste esperienza ha dimostrato. Noi dunque abbiamo distrutto il classismo, non le classi. Ma non è tuttavia alle classi che abbiamo dato un effettivo riconoscimento. Abbiamo invece esplicitamente riconosciuto, al loro posto, le « categorie » professionali ed economiche. L'ordinamento corporativo non poggia su una distinzione fra capitalisti e proletari, ma prevalentemente su quella tra datori di lavoro e lavoratori, qualificando e individuando poi gli uni e gli altri secondo il diverso ramo di attività produttiva. In effetto, la qualità di datore di lavoro non coincide con quella di capitalista, nè la qualità di lavoratore con quella di proletario. La collaborazione che sta a fondamento del corporativismo si svolge pertanto fra « categorie », ed è soltanto in senso improprio e in considerazione di intuitivi legami e di approssimative corrispondenze che si parla di « collaborazione di classe ».



## 2. - I PRECEDENTI STORICI DEL PRINCIPIO COLLABORATIVO

Non è certamente un principio nuovo, quello della collaborazione. Ed anche come fatto la collaborazione non è in senso assoluto una novità. Di nuovo ed originale c'è, nell'ordine corporativo, l'impostazione del principio e la realizzazione del fatto collaborativo: di quella abbiamo già brevemente parlato; a questa accenneremo adesso. Poiché la collaborazione sta in antitesi alla lotta di classe, è naturale che di essa si sia parlato e si parli principalmente in relazione al sorgere ed allo sviluppo di quest'ultima. La lotta di classe essendo il male, è nella collaborazione che si cerca il rimedio. La polemica sugli aspetti e le forme della collaborazione doveva fatalmente svolgersi quando già la lotta di classe infuriava e si poneva davanti ai governi ed ai popoli come un problema di primaria importanza; quando cioè nasceva la nuova civiltà industriale e come figure contrapposte e nemiche sorgevano all'orizzonte sociale gli imprenditori capitalisti ed i lavoratori proletari. L'Ottocento capitalistico e liberale vedeva determinarsi la cosiddetta « questione sociale ». Poiché però quando si parla di corporativismo fascista sembra inevitabile il ricorso — alquanto abusato ed eccessivo in verità — , alle corporazioni medioevali, potremo anche qui ricordare che queste realizzavano, in certo modo, una « collaborazione di classe ». Nessun antagonismo divideva i maestri dai garzoni e dai lavoratori. Nell'ambito di ogni corporazione si concretava una fusione perfetta fra gli uni e gli altri. Era più che altro un rapporto associativo e spesso familiare che legava i garzoni al maestro; e nell'epoca d'oro dei Comuni il sistema — che si protrasse press'a poco fino al tempo della rivoluzione francese — produsse innegabilmente frutti mirabili, sia dal punto di vista delle limitate esigenze economiche di allora, sia dal punto di vista artistico, per le quali ragioni quelle corporazioni segnarono pagine gloriose nella gloriosa storia d'Italia. Non si può dire, però, che in effetto la corporazione medioevale costituisse una soluzione collaborativa; e tanto meno che essa presentasse il carattere dell'odierna corporazione fascista. Non era una soluzione collaborativa perchè non vi era allora una « coscienza di classe » o di « categoria ». In mancanza dello sviluppo capitalistico, non vi poteva essere una classe di capitalisti o di imprenditori, nel senso moderno. Nè vi poteva essere una classe di proletari e di lavoratori contrapposta alla prima. La collaborazione, invece, presuppone l'esistenza di soggetti definiti, distinti e consapevoli. Il «

fatto » collaborativo si compie anche senza queste condizioni, essendo alla base di ogni attività sociale, cioè di ogni attività dell'uomo non isolato. Senza di esso non vi sarebbe possibilità alcuna di vita sociale e il mondo apparirebbe popolato esclusivamente di uomini primitivi in lotta costante fra di loro. O almeno si avrebbe un numero infinito di Robinson operanti ciascuno per proprio conto, e senza in alcun modo curarsi degli altri. Ma è ovvio che quando parliamo di collaborazione intendiamo soprattutto riferirci ad una volontà consapevole, ad un atteggiamento positivo e cosciente. La collaborazione è essenzialmente un fatto morale. La corporazione medioevale era un'associazione che si proponeva intenti fondamentalmente monopolistici, costituita per la difesa di interessi egoistici di gruppo. Proprio il suo carattere chiuso e limitatore la renderà inconciliabile con i tempi nuovi, allorché il commercio conoscerà nuove e più larghe vie e tutta l'attività economica riceverà enorme impulso, in seguito alle scoperte geografiche e al progresso scientifico, tecnico ed industriale. E' perciò che, come ha scritto diversi anni orsono Giuseppe Bottai, « quanto sopravviva dell'antico corporativismo nelle associazioni professionali dei nostri giorni è una forza contraria alla loro sistemazione nello Stato contemporaneo : è il mestiere chiuso, che eleva il proprio interesse a norma, è la casta economica, che domina con la forza il suo stesso egoismo ». Là è l'interesse privato che sta a base della collaborazione, interesse alla cui esclusiva disciplina e tutela tendono rigorosamente gli statuti. Qui invece è l'interesse pubblico che domina. Là la corporazione è fuori dello Stato e contro di esso. Qui l'associazione professionale è nello Stato, col compito di attuarne, sul terreno economico-sociale le finalità.

\* \* \*

Accennando alle più recenti applicazioni del principio collaborativo, bisogna distinguere i casi in cui permangono con la propria tipica fisionomia economica e giuridica le due figure contrapposte del datore di lavoro e del lavoratore, da quelli in cui o tale contrapposizione viene del tutto a mancare o quanto meno, pur permanendo, subisce alterazioni di vario rilievo. Cominciando dalla prima ipotesi si possono ricordare tutti quei sistemi i quali, con modalità diverse e con diversa fortuna, hanno cercato e cercano di interessare il lavoratore alla prosperità dell'azienda, di assicurare dunque all'imprenditore, per il quale quella prosperità è scopo naturale, la « collaborazione » dei suoi dipendenti. Fondamentalmente questi sistemi

possono ricondursi a due; il cottimo e la cointeressenza. Quanto al cottimo — che costituisce un problema molto interessante e sempre vivo — basta osservare che ciò che agisce sul lavoratore è esclusivamente l'interesse a raggiungere la produzione più elevata. Il miraggio del maggior guadagno lo spinge ad intensificare al massimo lo sforzo di lavoro. E' uno stimolo puramente esterno, da cui esula ogni intento intrinsecamente collaborazionistico. Che il lavoratore abbia la possibilità di aumentare la propria retribuzione, attraverso un aumento di lavoro, non è un fatto che di per sè lo spinga a sentirsi legato all'azienda in specie, nè alla produzione in genere. Quanto alla cointeressenza, nelle sue varie forme (partecipazione agli utili, azionariato operaio), è certo ch'essa contribuisce a determinare nei lavoratori un certo spirito di collaborazione, in quanto la prosperità dell'azienda rappresenta un loro immediato interesse. Ma sia in Italia che in altri Paesi, per quanto sia difficile analizzarne le cause, l'azionariato operaio si è dimostrato insufficiente a risolvere da solo e seriamente il problema della collaborazione. Vi sono poi, abbiamo detto, i sistemi che incidono più profondamente sul rapporto tipico che intercorre tra datore e lavoratore, o in quanto addirittura eliminano tale rapporto, o in quanto ne alterano il contenuto economico e giuridico. L'eliminazione del rapporto si ha negli istituti cooperativi: qui la lotta di classe vien meno perchè si distrugge la figura dell'imprenditore (ci riferiamo principalmente, si capisce, alle cooperative di produzione e di lavoro). Naturalmente non vien meno — poichè non sarebbe economicamente possibile — la funzione dell'imprenditore, come funzione di organizzazione dell'impresa e di coordinamento dei fattori produttivi, allo stesso modo che la scomparsa del commerciante non significa la soppressione della funzione commerciale. Ma sono gli stessi lavoratori che si organizzano in modo da adempiere direttamente alla funzione propria dell'imprenditore. A parte i benefici sociali del movimento cooperativo e la varia fortuna da esso incontrata, è comunque evidente che non implica realmente una « collaborazione di classe » o di categorie. Non è facile dire se veramente scompaia con esso il classismo, ma è certo che una classe, una categoria scompare: quella degli imprenditori, dei datori di lavoro. Non si attua una collaborazione; si superano, semmai, e la lotta di classe e la collaborazione di classe. Una alterazione del tipico rapporto di lavoro si ha nei casi in cui esso assume forme ed aspetti associativi. L'esempio classico è dato dall'agricoltura, con la

mezzadria. Il contratto di mezzadria è generalmente considerato uno speciale contratto di società; non più il solco che divide il datore dal lavoratore, ma entrambi legati reciprocamente dalla *affectio societatis*. In effetto, trattasi di un istituto che, come è noto, dà ottimi risultati sia dal punto di vista puramente produttivo agricolo, che dal punto di vista sociale in genere. Ma esso è per sua natura limitato alla terra, ed anche rispetto a questa non è sempre di facile generalizzazione, ed oltre a ciò tende spesso ad una evoluzione ulteriore, rappresentata dalla piccola proprietà coltivatrice. Non si può tacere infine, del grosso problema del « controllo operaio ». Commissioni o consigli di fabbrica, consigli di fiducia, sorsero ed esistono tuttora in taluni Paesi, ed anche l'Italia ne fece l'esperimento, prima dell'avvento al potere del Fascismo. In generale può dirsi che gli esperimenti del genere non furono molto fortunati e che tali istituti non si dimostrarono davvero idonei a divenire, in seno alle aziende, gli organi della collaborazione di classe. Non che in senso assoluto non possano spiegare qualche utile funzione; ma è che la soluzione del problema collaborativo non può essere ad essi soltanto affidata, prescindendo dall'atmosfera politica e dal generale ordinamento del lavoro dei singoli Paesi. E' perciò che l'esperienza favorevole che la Germania nazionalsocialista ne sta facendo non vale a distruggere le passate esperienze contrarie fatte nella stessa Germania, come in Italia e altrove. Il nazionalsocialismo ha creato in Germania un clima politico e un ordine sociale tali che le deficienze e i pericoli del cosiddetto « controllo operaio » non hanno la possibilità di presentarsi. Ma in generale, codesti organi interni delle aziende o hanno poteri così scarsi e limitati da non costituire alcuna efficace garanzia per i lavoratori, ed allora sono inutili; oppure acquistano un prepotere tale da menomare l'autorità ed il prestigio del capo dell'impresa, ed allora sovvertendo il principio gerarchico diventano pericolosi. In ogni caso, poiché il loro equilibrato funzionamento presupporrebbe condizioni psicologiche e sociali difficilmente verificabili e fatalmente essi si mostrano incapaci a mantenersi su una base equa e ragionevole, l'ideale collaborazionistico — l'esperienza lo insegna — non sembra possa attendere da questa via una concreta realizzazione.

### 3- - LA COLLABORAZIONE CORPORATIVA NELL'ITALIA FASCISTA

Bandito ogni movimento classista ed affermata la necessità di raccogliere e coordinare, nell'interesse della Nazione, tutte le energie, il Fascismo ha inteso riconoscere a ciascuna categoria professionale la sua funzione pubblica e perciò i suoi doveri pubblici e correlativamente i suoi diritti. A fondamento del nuovo ordine sociale è stato posto il principio della collaborazione delle classi. Per quali vie e attraverso quali istituti si attua tale principio? Il Fascismo non è giunto al potere con schemi aprioristici, nè ha voluto imporre soluzioni che non fossero realisticamente basate sull'esperienza e sulle accertate esigenze sociali; soluzioni, anzi, che addirittura non fossero o frutto stesso dell'esperienza e della realtà storica. La quale realtà storica mostra che la vita economica è caratterizzata da una grande complessità, per cui se è possibile ed opportuno fissare certi principi generali che devono servire di guida ai singoli ed allo Stato medesimo, non è conveniente voler ricondurre la soluzione di ogni problema nell'ambito di un unico schema generale. Man mano, lungo il corso della storia, nuove forme economiche sono entrate nella vita civile, ma in generale ciascuna di esse, pur mostrandosi capace di rivoluzionare l'ambiente economico e sociale e di relegare in gradi più bassi l'importanza delle forme precedenti non è giunta a distruggere del tutto queste ultime: il progresso tecnico, più che sostituzione produce continua sovrapposizione, con o senza netto cambiamento delle forze predominanti. L'utilizzazione delle forze della natura non ha annullato quella della forza umana; la scoperta della macchina a vapore non ha distrutto l'utilizzazione della forza degli animali, nè a sua volta è caduta nel nulla in seguito all'avvento della macchina elettrica: il molino elettrico coesiste al molino ad acqua ed a quello a vento, e nell'epoca dell'automobile e dell'aeroplano il cavallo e l'umile asinello non hanno affatto abdicato alla loro utilità per il consorzio umano. Una simile complessità e coesistenza di forme si riscontra nel mondo della produzione e del lavoro. Il Fascismo non ha voluto violentarle, imponendo generalizzazioni innaturali e antieconomiche, ed ha voluto che l'ordinamento corporativo che pure costituisce un sistema totalitario di disciplina economica, rispettasse quegli istituti i cui principi siansi dimostrati idonei ad integrare ed affiancare l'azione propria dei suoi organi. La

mezzadria è stata tutelata e potenziata; la cooperazione, nelle sue varie forme sviluppata e protetta attraverso l'istituzione di un apposito ente nazionale. Ma il principio della collaborazione ha dato vita, essenzialmente, agli istituti tipici del nostro ordinamento: i sindacati e le corporazioni, di cui costituisce veramente il principio vitale. Il riconoscimento dell'iniziativa privata, l'autogoverno professionale e l'uguaglianza giuridica dei datori di lavoro e dei lavoratori sono gli elementi che servono a caratterizzare il sistema corporativo della collaborazione. In primo luogo dunque l'iniziativa privata, la quale costituisce un elemento imprescindibile ai fini di una esatta comprensione del sistema economico-sociale del Fascismo. Una completa « burocratizzazione », una economia interamente « funzionarizzata » non attuerebbe, in verità, la collaborazione di classe o categorie; non certo di una tale collaborazione potrebbe parlarsi in seno ad uffici ed organismi statali. Ciò che il Fascismo vuole è la convergenza di ogni energia verso uno scopo comune e di ogni libertà verso l'unica mèta che di essa è veramente l'espressione più alta : la Nazione. E nello stesso interesse della Nazione l'iniziativa privata nel campo della produzione è considerata « lo strumento più efficace e più utile » (Carta del Lavoro, dich. VII). Qui è, in fondo, il felice incontro del carattere « umano » del Fascismo — cui abbiamo fatto cenno precedentemente — col suo ideale nazionale: valorizzazione dell'individuo nella Nazione e per la Nazione. Ci si può chiedere se il riconoscimento dell'iniziativa privata implichi quello dell'interesse individuale; se cioè colui al quale è affidata la organizzazione privata della produzione (Carta del Lavoro, dich. VII), agisce o può agire in considerazione dei suoi particolari interessi, o se invece egli debba *esclusivamente* essere dominato dalla considerazione dell'interesse nazionale. Riteniamo che ammettendo l'iniziativa privata la nostra Carta del Lavoro abbia inteso riconoscere la perfetta liceità dell'interesse individuale. Ciò è del tutto conforme, del resto, a quel senso realistico che ha guidato e guida l'Italia fascista in tutti i campi. La negazione dell'interesse individuale correrebbe serio rischio di restare una vuota utopia, una inutile astrazione. Esso è nell'umana natura e anziché negarlo meglio vale armonizzarlo con i superiori interessi pubblici e farne anzi uno strumento fondamentale di attuazione. Sul piano del Fascismo e del corporativismo esso non può tradursi in un pericolo per il bene sociale e porsi in lotta con le esigenze dello Stato-Nazione. In ogni caso, è dogmatica la prevalenza degli interessi

nazionali su quelli individuali. Tutto l'ordinamento corporativo si traduce in due distinti e pur collegati processi di coordinazione e di subordinazione. Coordinazione, e cioè equo contemperamento, degli interessi individuali e di categoria, loro subordinazione alle esigenze superiori della produzione e dello Stato: perchè ogni coordinazione di interessi, di mezzi e di energie non può farsi che in vista di uno scopo. Qui lo scopo è « lo sviluppo della potenza nazionale ». Perciò, nei limiti imposti dall'interesse generale l'individuo è libero di perseguire i propri interessi particolari, e l'esistenza di una sfera — per quanto ampia —, di interessi pubblici non esclude quella di una sfera di interessi individuali. Si tratta di delimitarle e di disciplinarne le interferenze secondo i principi del Fascismo. Questa disciplina è il risultato, in primo luogo, dell'azione degli organi sindacali e corporativi. Il processo di coordinazione e di subordinazione si svolge principalmente per il loro tramite e l'attività dei singoli è controllata e incanalata appunto dai sindacati e dalle corporazioni. Ma l'azione corporativa avrebbe una malsicura efficacia se si affidasse esclusivamente a garanzie di ordine giuridico. Prima e più che giuridica, la responsabilità dell'imprenditore di fronte allo Stato per l'indirizzo della produzione (Carta del Lavoro, dich. VII) è morale e politica. Prima e più che giuridico, il dovere del lavoro è un dovere morale. Il rispetto della legge non sarà mai pieno se lo spirito di essa non riuscirà ad entrare nell'animo di coloro cui è destinata. Lo Stato Fascista, proclamandosi Stato etico, intende far leva oltre tutto sulle forze morali della Nazione. Per tanto il freno ed il contemperamento degli interessi individuali non è soltanto assicurato dal funzionamento degli istituti corporativi, v'è una forza morale che rende interamente efficienti questi istituti, preparando loro il terreno e permeandone l'azione. E' quella che dicesi « coscienza corporativa ». La coscienza corporativa è il sentimento della solidarietà nazionale, è la consapevole volontà di collaborazione. Se è vero, quindi, che vana sarebbe la pretesa di distruggere l'interesse individuale e l'impulso che spinge ad attuarlo, è parimenti vero che l'ordine corporativo si affida ad un complesso di impulsi non edonistici, riconoscendo che veramente l'« uomo economico » è una pura astrazione. Lo Stato corporativo, in cui i motivi etici del Fascismo ricorrono dominanti, reclama necessariamente la « coscienza corporativa ». Uguaglianza giuridica dei datori di lavoro e dei lavoratori e autogoverno professionale: ecco gli altri elementi della collaborazione. La uguaglianza giuridica, mentre significa l'annullamento di ogni preconcepito

classista, e di ogni prepotere di una classe di fronte all'altra, pone sullo stesso piano, di fronte allo Stato, le due categorie opposte dei datori e dei lavoratori. (Carta del Lavoro, dich. VI). Pertanto mentre nel campo aziendale vige necessariamente il vincolo gerarchico e la subordinazione di tutti i lavoratori al datore, che dell'azienda ha correlativamente la responsabilità, sul piano sindacale si realizza la perfetta uguaglianza giuridica, oltre che morale e politica, delle due categorie. E' dunque una collaborazione tra uguali quella che si stabilisce, cioè vera collaborazione. Dell'autogoverno professionale basterà dire ch'esso costituisce la caratteristica più notevole del nostro ordinamento. Gli interessi di ciascuna categoria sono tutelati dall'ente che di essa ha la rappresentanza giuridica e politica. La disciplina del lavoro e della produzione non ha carattere esterno, non è imposta dal di fuori. Essa è il risultato della volontà concorde delle categorie, espressa dalle rispettive organizzazioni e dagli organi corporativi di cui esse fanno parte. Il mondo del lavoro e dell'economia, pur sotto la necessaria guida unitaria e il controllo politico dello Stato, è retto fondamentalmente da coloro stessi che ne conoscono gli aspetti complessi e le mutevoli esigenze. L'ordine corporativo non si realizza con artificiose e pesanti sovrastrutture burocratiche, ma promana come una forza viva e genuina dall'interno dell'organismo economico nazionale.

#### 4. - LE VARIE MANIFESTAZIONI CORPORATIVE DEL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

Parlare estesamente delle manifestazioni del principio di collaborazione nell'ordinamento corporativo fascista vorrebbe dire illustrare i compiti e il funzionamento dei sindacati e delle corporazioni, poiché di questi organismi quel principio costituisce, come s'è detto, il principio vitale. Dovendo limitarci ad alcuni cenni, osserveremo che corrispondentemente ai diversi campi di attività degli organi sindacali e corporativi possono raggrupparsi le manifestazioni del principio collaborativo nel seguente modo; tutela e disciplina del lavoro; disciplina della previdenza e dell'assistenza sociale: tutela e disciplina dell'economia. Con ciò non si vuol dire, per quanto riguarda le associazioni professionali, che non esista anche una loro attività, per così dire, unilaterale, in cui la tutela degli interessi di ogni categoria è perseguita fuori del sistema collaborativo. L'associazione professionale, nel



sistema fascista, non si limita affatto alla tutela economica dei propri rappresentanti. In particolare, le associazioni dei lavoratori non curano soltanto la difesa del salario. Vi sono compiti che attengono alla tutela morale ed all'assistenza, all'istruzione e all'educazione degli appartenenti alla categoria (legge 3 aprile 1926, n. 563, art. I), e la Carta del Lavoro prevede anche un'attività delle associazioni che, andando oltre gli interessi immediati delle categorie, interessa direttamente la Nazione; è quella relativa all'aumento ed al perfezionamento della produzione (dich. VI e VII). In linea di massima si può osservare che mentre la tutela morale della categoria, così come l'attività inerente all'istruzione e all'educazione dei rappresentanti, è svolta dall'associazione sindacale unilateralmente, tanto la tutela economica delle categorie quanto la disciplina generale dell'economia si attuano sul terreno della collaborazione. Per quanto particolarmente riguarda la tutela del lavoro, è noto che espressione eminente della collaborazione corporativa è il contratto collettivo. Con questo le due associazioni contrapposte dei datori e dei lavoratori conciliano gli interessi delle rispettive categorie attuando anche nello stesso tempo, e in conformità del loro carattere pubblicistico, l'interesse dello Stato, che appunto consiste nel contemperamento degli interessi opposti e nel mantenimento della pace sociale. Il contratto collettivo, secondo i precetti della Carta del Lavoro e della legge, disciplina tutti gli aspetti del rapporto di lavoro; salario, assunzione e licenziamento, orario di lavoro, ferie annuali pagate, trattamento di malattia. Derivando tale regolamentazione del lavoro dalle stesse categorie interessate, è garantito il suo adeguamento alle concrete esigenze delle categorie interessate. Ed infatti la Carta del Lavoro (dich. XII) espressamente proclama che « la determinazione del salario è sottratta a qualsiasi norma generale e affidata all'accordo delle parti nei contratti collettivi ». Essa deve tener conto delle esigenze normali di vita dei lavoratori, delle possibilità della produzione e del rendimento del lavoro. Il contratto collettivo non è tuttavia lo strumento unico della collaborazione delle categorie nel campo del lavoro. Esso ne è bensì lo strumento principale e caratteristico, in quanto è l'atto tipico dei sindacati. E i rapporti di lavoro sono *in linea principale* regolati in sede sindacale mentre i rapporti economici sono regolati *in linea principale* in sede corporativa. Ciò corrisponde alla diversa natura giuridica e politica dei sindacati e delle corporazioni. Il sindacato nella nostra legislazione, è un *ente pubblico* cui lo Stato domanda il

compito di provvedere, nel quadro degli interessi generali, agli interessi della categoria, i quali — considerati a sè e nella loro immediatezza — riflettono principalmente il campo del lavoro. La corporazione fascista è, invece, un *organo dello Stato*, e come tale essa deve prevalentemente curare la tutela dell'economia e la disciplina unitaria della produzione. Mentre la disciplina del lavoro è immediatamente un interesse delle categorie e mediamente un interesse dello Stato, la disciplina dell'economia è immediatamente un interesse dello Stato e mediamente un interesse delle categorie. Si spiega pertanto che mentre nei rapporti di lavoro è prevalente l'attività dei sindacati (contratti collettivi), nei rapporti economici è prevalente l'attività delle corporazioni. Nel primo caso la collaborazione dà luogo ad un incontro di volontà tra due enti posti sullo stesso piano ed aventi interessi contrapposti; nel secondo caso dà luogo alla formazione di una volontà che, essendo la corporazione organo dello Stato, è volontà dello Stato. Qui la collaborazione si svolge all'interno dell'organo, poiché alla costituzione di quest'ultimo concorrono principalmente le categorie interessate, sia di datori di lavoro che di lavoratori. Questa distinzione delle forme di collaborazione è fatta, come si è detto, in base ad un criterio di semplice prevalenza. Così come in materia di lavoro e di assistenza non manca una competenza istituzionale delle corporazioni, in base alla Carta del Lavoro e alle leggi (specialmente quella del 20 marzo 1930, n. 206, sul Consiglio nazionale delle corporazioni, e quella del 5 febbraio 1934, n. 163, sulle corporazioni), in materia economica non manca una competenza istituzionale delle associazioni professionali. In tal modo, nel campo del lavoro e dell'assistenza accanto ai contratti collettivi (di formazione sindacale) possiamo trovare le ordinanze (di origine corporativa); e nel campo economico accanto alle norme corporative possiamo trovare gli accordi economici collettivi, che sono stipulati dalle associazioni sindacali. Tanto i contratti collettivi di lavoro quanto gli accordi collettivi economici (ed a maggior ragione le ordinanze e norme corporative) estendono la loro disciplina a tutti gli appartenenti alle categorie economiche e professionali interessate: anche coloro che non sono iscritti alle associazioni sindacali — purché esplicino l'attività propria delle categorie per cui le associazioni stesse sono costituite — sono giuridicamente tenuti all'osservanza dei contratti collettivi e delle norme corporative.

\* \* \*

Altro importante aspetto della vita sociale è costituito dalla previdenza, la quale, dice la Carta del Lavoro, « è un'alta manifestazione del principio di collaborazione ». In generale gli oneri di essa sono ugualmente ripartiti tra i datori di lavoro ed i lavoratori: così avviene per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione e la tubercolosi. Talvolta, come nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'onere resta per intero a carico del datore, considerandosi certi rischi come insiti nell'attività aziendale e pertanto da annoverarsi nel complesso dei rischi cui soggiace ogni impresa. La collaborazione manifestatasi nella previdenza sociale è veramente un grande atto di solidarietà nazionale ed umana e contribuisce in modo notevole a stabilire fra le categorie quei vincoli morali, senza cui qualsiasi ordinamento resterebbe infecondo di sicuri e stabili risultati. La pace e l'armonia sociale, nonché lo stesso progresso economico, trovano solida garanzia in un adeguato sistema collaborativo nel campo della previdenza. Nel quale campo l'Italia fascista si è posta senza alcun dubbio al primo piano tra i Paesi civili. Le dichiarazioni contenute nella Carta del Lavoro (XXVI, XXVII e XXVIII) hanno trovato nelle leggi e nell'attività degli organi corporativi realizzazioni poderose, in via di sempre maggiore perfezionamento. Le varie forme di assicurazione sociale sono state notevolmente estese e rese sempre meglio rispondenti alle necessità delle categorie chiamate a beneficiarne. Le Casse mutue di malattia istituite, mantenute ed amministrate dalle associazioni di datori e di lavoratori secondo il principio collaborativo — si sono diffuse e generalizzate a tal punto che attualmente a tutte le categorie lavoratrici italiane è data la necessaria sicurezza economica anche per il caso che ragioni di salute impediscano la normale prestazione del lavoro.

\* \* \*

Nel quadro della vita economica e del lavoro non si esauriscono le manifestazioni del principio fascista della collaborazione. La disciplina del lavoro e dell'economia, infatti, se delimita il raggio d'azione proprio degli organi sindacali e corporativi, non delimita tuttavia il terreno sul quale le categorie economiche e professionali esprimono la propria forza e volontà di collaborazione. Come ciò avvenga si intenderà subito, quando si pensi che lo Stato Fascista, che è Stato popolare, in armonia col principio che tutti i diritti provengono dal lavoro, ed esclusivamente dal lavoro, chiama le categorie a partecipare al governo della cosa pubblica. Le corporazioni, in

effetto, non restano confinate nei limiti della disciplina economica. Attraverso il Consiglio nazionale delle Corporazioni esse partecipano all'attività legislativa dello Stato e così nel sistema fascista la collaborazione di classe, iniziandosi con l'intesa dei sindacati, sfocia nella corporazione e, con questa, giunge ad attuarsi nelle supreme funzioni della vita pubblica. Il Fascismo ha riconosciuto la necessità della collaborazione delle classi ed ha elevato il principio collaborativo a criterio generale dell'organizzazione economica e politica della Nazione.

\* \* \*

Abbiamo tracciato le linee direttrici del quadro della collaborazione, quale è realizzata nel sistema fascista. Ma è forse necessario, a questo punto, un chiarimento ulteriore, poiché la collaborazione potrebbe essere facilmente considerata come una garanzia di semplice stabilità economica ed equilibrio sociale, come uno strumento, per così dire più negativo (negazione della lotta di classe) che costruttivo, più conservatore che progressista e rivoluzionario. Sappiamo benissimo che la vita, se conquista deve realmente essere, secondo i concetti etici del Fascismo, non può svolgersi ignorando la lotta; e che senza il lievito polemico lo sviluppo sociale è compromesso. In verità, però, il nostro sistema di collaborazione non risponde affatto a criteri quietistici e rinunciatari. Esso non cristallizza, nè intende mai cristallizzare, la mutevole realtà sociale ed economica. « Chi si ferma è perduto » è il motto di Mussolini, ed esso trova rispondenza in tutti i campi della vita nazionale. Il sistema corporativo della collaborazione è informato a principi e metodi di aperto dinamismo, come è provato dalla sua intima capacità di sempre nuovi orientamenti e sviluppi. Elementi della sua forza dinamica sono l'iniziativa individuale e il carattere rivoluzionario del Regime Fascista. Dell'iniziativa individuale abbiamo già avuto occasione di far cenno. Poiché essa, nel nostro sistema, è mantenuta, incoraggiata, valorizzata, il pericolo di « cristallizzazioni » non esiste : le energie creatrici ed innovatrici non vanno perdute, come non va perduto tutto ciò che, in genere, è conquista e frutto dell'intelligenza e dello spirito umano. Lo stimolo dell'interesse individuale non è affievolito dal predominante interesse pubblico, perchè quest'ultimo si aggiunge al primo, nobilitandolo e rendendolo più efficiente in tutto quanto non è polemica demolitrice o gretto calcolo egoistico. In secondo luogo, e infine, non si è certo dimenticato il principio che « la Rivoluzione Fascista è una Rivoluzione continua ». La costruzione del Fascismo, anche e

soprattutto sul terreno economico-sociale, è sorta gradualmente durante interi lustri di azione di Governo e di Partito. Oggi ancora, non è terminata. E chi può precisare i suoi sviluppi futuri, le sue mete ulteriori, prossime e remote? Essa incessantemente si adegua e si perfeziona. Spesso con lento processo, talora con evoluzioni nette che più manifestamente ne rivelano l'insopprimibile essenza rivoluzionaria. Per molti anni si sarebbe potuto credere che il Fascismo si fermasse alla soluzione della « questione sociale », alla collaborazione di classe limitata al campo del lavoro. Invece, la legge 3 aprile 1926 non è stata che la base dell'edificio, il punto di partenza. E' venuta la legge 20 marzo 1930 sul Consiglio nazionale delle corporazioni: poteva sembrare ardita, perchè c'era la prima formale condanna del liberalismo economico. Eccoci, più tardi, alla legge sul funzionamento delle corporazioni: 5 febbraio 1934. Segnò la definitiva e totale liquidazione del vecchio mondo, eppure non può considerarsi che una tappa, che una semplice, nuova conquista. Nell'ambito della corporazione fascista, la collaborazione di classe potrà sempre più estesamente e profondamente manifestarsi, pur non essendo prevedibili gli sviluppi, in senso rivoluzionario, dei compiti e dei poteri degli organi corporativi. Questo nostro ordinamento corporativo, già così organicamente formato ed efficiente, non ferma il sole del mondo sociale; nè può fermarlo, poiché esso stesso è un fenomeno essenzialmente dinamico, il quale, rispecchiando lo spirito profondo della Rivoluzione Fascista, ne traduce mirabilmente il continuo divenire.

TULLIO CIANETTI

#### BIBLIOGRAFIA

- Ardau G. : *I poteri discrezionali dell'imprenditore nel rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1940.
- Auletta G. : *Collaborazione corporativa fra imprese ed autonomia del diritto commerciale*, Milano, Giuffrè, 1940.
- Bortolotto G. : *Politica corporativa*, Milano, Hoepli, 1937.
- Coluto F. : *L'accordo collettivo economico*, Milano, Giuffrè, 1940.
- Corso P. ; *Diritto corporativo e del lavoro*, Padova, Cedam, 1940.
- Dal Pane L. : *Il tramonto delle Corporazioni in Italia (sec. XVIII e XIX)*, Milano, I.S.P.I., 1940.
- De Francisci Gerbino G. : *Economia politica corporativa*. Palermo, Ciuni, 1937.

Del Giudice R. : *Dottrina e prassi corporativa*, Bari, Macrì, 1940.

Del Giudice R. ; *Il Consiglio nazionale delle Corporazioni*, Milano, S.E.I., 1940.

Feroci V. : *Istituzioni di diritto sindacale e corporativo*, Padova, Cedam, 1940.

Ferri C.E. : *La remunerazione corporativa integrale (Studio sul divenire del salariato)*, Como, Cavalieri, 1939.

Greco P. : *Il contratto di lavoro*, Torino, Utet, 1939.

Lessona S., Mazzoni G. : *Corso di diritto corporativo*, Padova, Cedam, 1939.

Liverani F. A. ; *Le associazioni di mestiere nelle civiltà antiche e moderne*. Milano, Vallardi, 1940.

Macioce A.; *L'assicurazione sulla vita umana in regime corporativo*, Roma, Sallustiana, 1941.

Masci G. : *Corso di economia politica corporativa*, Roma, « Foro italiano », 1940.

Mazzoni G., Sambo M. : *Codice delle leggi corporative*, Milano, Giuffrè, 1940.

Mazzoni G. : *Il principio corporativo nell'ordinamento giuridico italiano*, Padova, Cedam, 1940.

Menegazzi G. : *La distribuzione del reddito nell'economia corporativa autarchica*, Roma, S.I.P.S., 1939.

Milani F. : *Il diritto sindacale nel sistema del diritto*, Milano, Giuffrè, 1940.

Miniati G.: *Storia e tecnica dell'ordinamento sindacale fascista*, Pisa, Vallerini, 1940.

Papi G. U.: *Lezioni di economia politica corporativa*, voll. 3, Padova, Cedam, 1940-1941.

Pergolesi F., Petraccone G., Riva Sanseverino L. : *La disciplina corporativa dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici*, voll. 2, Milano, S.E.I, 1939.

Pergolesi F. ; *Istituzioni di diritto corporativo*, Bologna, Zanichelli, 1940.

Prosperetti U. : *L'accordo economico collettivo*, Firenze, Cya, 1940; *Questioni di diritto corporativo*, Padova, Cedam, 1940.

Sacco I. M. : *Orientamenti corporativi nel mondo*, Torino, S.E.I., 1940. Sancetta C. ; *L'ordinamento corporativo fascista*, Roma, Signorelli, 1939.

Torri A. P. ; *Le corporazioni romane*, Roma, Bardi, 1940.

Toselli C.; *Critica dei concetti fondamentali dell'economia: Dottrina del profitto corporativo*, Milano, Giuffrè, 1940.

*Trattato di diritto corporativo*. Milano, S.E.I., 1940.

*Trattato di diritto del lavoro*, diretto dai Prof. U. Borsi e F. Pergolesi, voll. 4, Padova, Cedam, 1939.

Vito F.; *Economia politica corporativa. Il prezzo. La moneta*, Milano, Giuffrè, 1940.

Zanobini G.; *Corso di diritto corporativo*, Milano, Giuffrè, 1940.